



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.

289

DEL

13 AGO. 2025

OGGETTO: Approvazione del programma di base per corsi formativi di abilitazione alle attività previste dal Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede ad approvare un programma di base per la formazione di operatori abilitati alle attività previste dal Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029, in applicazione della DGR n. 765 del 08 luglio 2025.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-
VENATORIA

PREMESSO che la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 2 dell'art. 19, assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

CONSIDERATO che l'art. 17 della Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 introduce, oltre alle motivazioni suddette, anche la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, intesa come fauna contenuta in parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici (zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto) utilizzata per ripopolare i territori esterni agli stessi;

CONSIDERATO che la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 30/2018 ha modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che "le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza" e "dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza";

VISTA la DGR n. 622 del 04 giugno 2024 di adozione del "Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2024 / 2028. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17";

VISTO l'esito favorevole e relativa relazione istruttoria tecnica n. 119/2025 con prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza, pervenuto con nota prot. n. 240494 del 14 maggio 2025;

VISTA la nota prot. n. 301986 del 19 giugno 2025 con la quale ISPRA esprime parere favorevole alla posticipazione di una annualità della scadenza del Piano in oggetto sino al 31 dicembre 2029;

VISTA la DGR n. 765 del 08 luglio 2025 di approvazione del "*Piano di controllo del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17*";

CONSIDERATO che la suddetta DGR ha incaricato la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

CONSIDERATO che il Piano di controllo del Cormorano di cui Allegato A della DGR n. 765/2025, al Paragrafo 9 "Corsi di formazione", prevede che "*La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per il tramite delle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, stabilisce i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente. Stabilisce inoltre i programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e della verifica finale, tenuto conto dell'acquisizione / verifica di nozioni in materia di: riconoscimento del Cormorano e delle specie simili; problematiche conservazionistiche; ecologia degli ambienti ove insistono i danni*";

DATO ATTO che, a seguito della frequenza obbligatoria del corso formativo, i partecipanti dovranno sostenere una prova finale, allo scopo di valutare le conoscenze acquisite, prova che dovrà essere superata secondo le specifiche riportate al punto 5 dell'**Allegato A** al presente atto, ai fini dell'ottenimento della qualifica di operatore addetto all'attività previste dal Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029;

CONSIDERATO che la prova finale dovrà essere sostenuta alla presenza di una Commissione composta da almeno un docente formatore del corso (rappresentante del soggetto promotore del corso), da un Funzionario regionale e da un Agente/Ufficiale della Polizia Provinciale/Città Metropolitana competente per territorio;

VISTO il Decreto n. 277 del 6 agosto 2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, avente per oggetto: "*Approvazione della modulistica relativa al Piano di controllo del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.*", con il quale si è approvata la modulistica relativa al Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17;

CONSIDERATO che tra i moduli approvati con il DDR n. 277/2025 rientra anche la modulistica di cui allegato B avente ad oggetto: "*Manifestazione di interesse alla partecipazione al Corso di formazione relativo al "Piano di controllo del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17", approvato con Dgr n. 765 del 08 luglio 2025.*";

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento riportante le caratteristiche e i contenuti del programma di base per corsi formativi di abilitazione alle attività del Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029), nonché le indicazioni per lo svolgimento degli stessi;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

VISTO

289

13 AGO. 2025

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**Allegato A** avente ad oggetto “Corsi di formazione base per soggetti attuatori del Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029”, con i contenuti formativi minimi e le indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
3. di prevedere che a seguito della frequenza dei suddetti corsi dovrà essere sostenuta e superata, dai partecipanti, una prova finale di abilitazione ai fini dell'ottenimento della qualifica di operatore addetto all'attività del Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);
4. di stabilire che la prova finale di abilitazione dovrà essere sostenuta alla presenza di una Commissione composta da almeno un docente formatore del corso (rappresentante del soggetto promotore del corso), da un Funzionario regionale e da un Agente/Ufficiale della Polizia Provinciale/Città Metropolitana competente per territorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Dott. Pietro Salvadori



CORSI DI FORMAZIONE BASE PER SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CORMORANO (*PHALACROCORAX CARBO*) NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO - 2025 / 2029

PREMESSO che:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, al comma 2 dell’art. 19, assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:
 - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
 - per la tutela del suolo;
 - per motivi sanitari;
 - per la selezione biologica;
 - per la tutela del patrimonio storico-artistico;
 - per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
 - per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.
- l’art. 17 della Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 introduce, tra le motivazioni, la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, intesa come fauna contenuta in parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici (zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto) utilizzata per ripopolare i territori esterni agli stessi.
- la Giunta regionale, con DGR n. 765 del 08 luglio 2025 ha approvato il “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”.

CONSIDERATO che il Piano di controllo del Cormorano di cui Allegato A della DGR n. 765/2025, al Paragrafo 9 “Corsi di formazione”, prevede che *“La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per il tramite delle sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, stabilisce i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente. Stabilisce inoltre i programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e della verifica finale, tenuto conto dell’acquisizione / verifica di nozioni in materia di: riconoscimento del Cormorano e delle specie simili; problematiche conservazionistiche; ecologia degli ambienti ove insistono i danni”;*

CONSIDERATO altresì che nel medesimo Piano è previsto che l’organizzazione della formazione sia in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per il tramite delle sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

CONSIDERATO inoltre opportuno consentire che i corsi di formazione per l’abilitazione al controllo della specie Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), possano essere svolti anche dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale/Città Metropolitana, nonché da altri soggetti promotori che ne faranno richiesta e che presenteranno un programma formativo coerente con le specifiche indicate nel presente atto;

DATO ATTO che i corsi sono finalizzati:

- alla formazione dei soggetti privati adibiti alle operazioni di controllo (interventi di dissuasione e/o abbattimento);
- alla formazione dei soggetti pubblici e privati adibiti alle operazioni di monitoraggio e censimento.



DATO ATTO di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno approvare un programma di base dei percorsi formativi minimi abilitativi per gli operatori alle attività previste dal Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029;

CONSIDERATO che i suddetti operatori, a seguito della frequenza obbligatoria del corso e del superamento di una prova finale di abilitazione, dovranno essere successivamente autorizzati dalla Struttura regionale competente, nonché essere direttamente coordinati nell'esercizio delle attività di controllo dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale/Città Metropolitana.

Il corso di formazione base per soggetti attuatori del Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029 dovrà essere organizzato con le caratteristiche di seguito riportate:

1 - ORGANIZZAZIONE

Il corso di formazione dovrà essere organizzato dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, attraverso le sedi territoriali dell'U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria o, in alternativa, potrà essere organizzato dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale o da altri soggetti promotori quali gli ATC, i CA, altri Enti o Associazioni Venatorie e di Pesca, Associazioni correlate al settore primario o scuole per la formazione faunistico-venatoria.

Nel caso degli altri soggetti promotori, il corso formativo è validato dalla sede territorialmente competente dell'U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria a seguito della verifica della coerenza dei contenuti erogabili, tenuto conto di quanto riportato nel presente atto.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei corsi dovrà essere corredata da un calendario, dalle località di svolgimento, nonché dall'indicazione degli argomenti trattati e dei docenti formatori.

2 - PROGRAMMA – CONTENUTI MINIMI

Il programma formativo base dovrà comprendere i contenuti minimi compresi nei 3 Moduli sotto elencati:

- MODULO 1: Ecologia e morfologia della specie Cormorano; differenze morfologiche e di habitat frequentati con le specie Marangone dal ciuffo e Marangone minore; habitat e distribuzione della tre specie in Veneto; problematiche conservazionistiche; ecologia degli ambienti ove insistono i danni;
- MODULO 2: Metodiche di monitoraggio e censimento di: Cormorano e specie affini; specie faunistiche degli habitat frequentati dal Cormorano; produzioni ittiche; popolazioni ittiche di Temolo e Trota marmorata;
- MODULO 3: Cenni di normativa comunitaria, nazionale e regionale con particolare riguardo al controllo della fauna selvatica; differenze tra attività venatoria e controllo; Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029 (obiettivi, ambito di applicazione, soggetti attuatori, metodi e tecniche di monitoraggio, disturbo e controllo).

3 - DURATA

Il corso di formazione base, con frequenza obbligatoria, dovrà avere una durata minima di almeno 6 ore, da svolgersi in presenza.

4 - FORMATORI

Le lezioni dovranno essere tenute da docenti con comprovata preparazione ed esperienza nelle materie suddette e con particolare conoscenza della specie oggetto di controllo, documentata da curriculum vitae.



5 - RICONOSCIMENTO QUALIFICA OPERATORE

Per il riconoscimento della qualifica di operatore abilitato alle attività previste dal Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029, dopo la frequenza del corso i candidati dovranno sostenere una prova finale di abilitazione consistente in n. 20 domande a risposta multipla. La prova si riterrà superata con almeno 16 risposte esatte su 20.

Nel caso degli altri soggetti promotori, le domande e le relative risposte che compongono la prova finale, nonché la data definitiva di esecuzione della prova medesima dovranno essere concordate e validate dalla sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

La somministrazione dei test a risposta multipla costituenti la prova finale dovrà essere effettuata in presenza di una Commissione, composta da almeno un docente formatore del corso (rappresentante del soggetto promotore del corso), da un Funzionario regionale e da un Agente/Ufficiale della Polizia Provinciale/Città Metropolitana competente per territorio.

A seguito del superamento della prova finale gli operatori abilitati dovranno essere autorizzati dalla U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sede territoriale competente.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **277** DEL **- 6 AGO. 2025**

OGGETTO: Approvazione della modulistica relativa al Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si approva la modulistica relativa al Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 che alla lettera a) del primo comma dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza*";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. n. 54/2012, ed in particolare l'art. 5 recante "*Direttori di Unità Organizzativa*";

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" ed in particolare il Capo I concernente il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 7 agosto 2018 recante "*Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*";

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata data attuazione alle citate Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018, fissando all'1/10/2019 la data di decorrenza del nuovo assetto organizzativo conseguente alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca prima esercitate dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia, nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno;

VISTO l'art. 19, comma 2, della L. 11.02.1992 n. 157, il quale prevede che: "*Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,*

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”;

VISTO l'art. 17, comma 2 della L.R. 09.12.1993 n. 50, il quale dispone che: “La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, è delegata ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario”;

VISTA la DGR la n. 1649 del 29/11/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria al Dott. Pietro Salvadori

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante "Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024 "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.”;

VISTA la DGR n. 622 del 04 giugno 2024 di adozione del “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2024 / 2028. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”;

VISTA la DGR n. 765 del 08 luglio 2025 di approvazione del “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”;

RITENUTO opportuno di uniformare, a livello regionale, la modulistica inerente il Piano, con particolare riguardo a:

- Richiesta di adesione alle azioni del “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029” (**Allegato A**);
- “Manifestazione di interesse alla partecipazione al Corso di formazione relativo al “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. (**Allegato B**);
- “Scheda rendicontazione - controllo cormorano” (**Allegato C**);
- “Scheda rendicontazione annuale cormorani” (**Allegato D**).

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare la seguente modulistica:
 - “Richiesta di adesione alle azioni del “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029” (**Allegato A**);
 - “Manifestazione di interesse alla partecipazione al Corso di formazione relativo al “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. (**Allegato B**);
 - “Scheda rendicontazione - controllo cormorano” (**Allegato C**);
 - “Scheda rendicontazione annuale cormorani” (**Allegato D**).
3. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



p. dott. Pietro Salvadori
Il Direttore Vicario
dott. Antonio Trentin

277

- 6 AGO. 2025



Alla REGIONE DEL VENETO
U.O. Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria
Sede di _____

Pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Oggetto: richiesta di adesione alle azioni del "Piano di controllo del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17", approvato con Dgr n. 765 del 08 luglio 2025

Il sottoscritto.....nato a.....

il.....residente a.....Via.....n.....

Cap cell. in qualità di:

◇ Rappresentante legale della società

◇ Titolare della ditta individuale

Con sede in

P. IVA..... tel..... pec

della superficie di Ha..... nel Comune di.....Loc.....

di cui si allega planimetria in formato pdf

Fasciolo Aziendale AVEPA si [] no []

◇ Rappresentante legale / Presidente di (altra categoria)

RICHIEDE

di aderire alle azioni del "Piano di controllo del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17", approvato con Dgr n. 765 del 08 luglio 2025.

Il sottoscritto dichiara:

◇ Di avere già in essere le seguenti azioni ecologiche:

- Reti orizzontali (area totale) già presenti da

- Reti verticali (lunghezza totale) già presenti da



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato A al Decreto n. 277 del - 6 AGO. 2025

pag. 2/3

- Altro:

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire le seguenti informazioni:

- Nominativi degli operatori individuati per le azioni previste (a seguito del superamento del Corso di formazione specifico previsto)
- Semine / pescato / vendite relativi all'Azienda per l'anno in corso.

Distinti saluti

Firma e timbro aziendale

.....li.....

.....

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza viene formulata. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria.

f.to il Direttore

Luogo e data _____

Firma _____



Alla REGIONE DEL VENETO
U.O. Coordinamento gestione ittica
e faunistico-venatoria
Sede di _____

Pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione al Corso di formazione relativo al “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”, approvato con Dgr n. 765 del 08 luglio 2025.

Il sottoscritto.....nato a.....

il.....residente a.....Via.....n.....

Cap cell.

E-mail

PEC

dichiara

◇ Di essere in possesso di licenza di caccia n..... rilasciata da il

◇ Di non essere in possesso di licenza di caccia

Chiede

di partecipare al Corso di formazione relativo al “Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio regionale veneto - 2025 / 2029. Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”, approvato con Dgr n. 765 del 08 luglio 2025, in qualità di:

- ◇ Proprietario / conduttore dei fondi / azienda oggetto di danno;
- ◇ Concessionario o collaboratore di Azienda Faunistico-venatoria / AFV;
- ◇ Operatore munito di licenza per l’esercizio venatorio;
- ◇ Guardia Venatoria Volontaria (GVV);
- ◇ Guardia Ittica Volontaria;
- ◇ Concessionari o collaboratore di acque per la pesca sportiva e dilettantistica.

Distinti saluti

Firma

.....li.....



Allegato B al Decreto n.

277

del

- 6 AGO. 2025

pag. 2/2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l’istanza viene formulata. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria.

F.to il Direttore

Luogo e data _____

Firma _____

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l’istanza viene formulata. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria.

F.to il Direttore

Luogo e data _____

Firma _____



PIANO DI CONTROLLO DEL CORMORANO
(Phalacrocorax carbo)
NEL TERRITORIO REGIONALE VENETO
2025 - 2029



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
2	DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI CAUSATI DAL CORMORANO SULLE ATTIVITÀ ANTROPICHE, SULL'AMBIENTE E SULLA BIODIVERSITÀ	4
3	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO	8
3.1	AMBITO DELTIZIO E LAGUNARE.....	8
3.2	AMBITO ALPINO E PREALPINO.....	9
3.3	ALTRI AMBITI.....	18
3.4	AMBITI GEOGRAFICI A SCALA REGIONALE	18
3.5	AGGIORNAMENTO POPOLAZIONE CORMORANO IN VENETO DAL 2018.....	23
3.6	SVERNAMENTO	25
4	METODI ECOLOGICI	27
4.1	AZIONI PASSIVE	27
4.2	AZIONI ATTIVE.....	28
5	DISPOSIZIONI APPLICATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL CORMORANO: CONTROLLO DIRETTO CON SPARO (ABBATTIMENTI)	29
5.1	DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO.....	30
5.2	ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA	30
6	SOGGETTI ATTUATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	31
6.1	FUNZIONI DEI SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI E PRIVATI.....	31
7	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO.....	33
7.1	MONITORAGGIO E CENSIMENTO POPOLAZIONE DEL CORMORANO (SPECIE TARGET)	33
7.2	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO SPECIFICHE	34
8	RENDICONTAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E TRASMISSIONE A ISPRA DEI DATI	35
9	CORSI DI FORMAZIONE.....	35
9.1	SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI COMPETENTI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI.....	36



1 INTRODUZIONE

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

In Veneto, nel rispetto della vigente Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, il presente Piano di controllo del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) si rende necessario in considerazione dei danni osservati alle produzioni ittiche e degli effetti negativi generati su alcune specie autoctone.

A partire dagli anni '90 il Cormorano è divenuto localmente nidificante in Veneto. La consistenza delle popolazioni, peraltro, è periodicamente accresciuta, in misura considerevole, dai contingenti migrati, una frazione dei quali spesso finisce per trattenersi stabilmente in loco in ragione delle favorevoli condizioni ambientali.

Il Cormorano è tutelato dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli).

Al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione del Cormorano stabilito dalla Direttiva Uccelli è tuttavia possibile derogare nei casi e con le modalità puntualmente previste dall'art. 9 della predetta Direttiva (“1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) - *nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica*, - *nell'interesse della sicurezza aerea*, - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, - per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e *dell'insegnamento*, del ripopolamento e della *reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni*; c) *per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità*. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) *l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone*; e) i controlli che saranno effettuati. 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione *sull'applicazione* dei paragrafi 1 e 2.”).

La procedura di attivazione di tali deroghe risulta, nello specifico, disciplinata dall'art. 19 bis della L. n. 157/1992, previa assunzione del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).



2 DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI CAUSATI DAL CORMORANO SULLE ATTIVITÀ ANTROPICHE, SULL'AMBIENTE E SULLA BIODIVERSITÀ

L'obiettivo del Piano di controllo è quello di ridurre gli impatti del Cormorano sulle attività economiche e su specie ittiche di interesse conservazionistico, compatibilmente con la normativa esistente.

Infatti, il presente Piano si rende necessario in considerazione dei danni alle produzioni ittiche della Regione Veneto e per gli effetti negativi su alcune specie ittiche autoctone (in primis il Temolo - *Thymallus thymallus* e la Trota marmorata - *Salmo trutta marmoratus*), derivanti dall'accresciuta presenza di cormorani in Veneto.

Più in generale, gli impatti denunciati risultano essere anche di diversa natura, con effetti diversificati a seconda del contesto geografico, ambientale ed economico considerato.

Gli impatti maggiori, anche a livello economico, sono relativi alla fascia costiera del Veneto e riguardano le attività di acquacoltura condotte nelle Valli da pesca, situate presso le lagune salmastre delle provincie di Rovigo, Venezia e Padova, secondo le pratiche tradizionali della vallicoltura.

Questa tipologia di allevamento ittico viene condotta in aree della cosiddetta "fascia delle acque di transizione" (c.d. Valli da pesca) che, fin da tempi antichi, sono state circondate da arginature per contenere il pesce, mantenendo in queste alcune aperture finalizzate al ricircolo dell'acqua e utilizzate per la pesca del pesce allevato. Si tratta di aree lagunari caratterizzate da un'elevata produttività naturale, a causa anche del mescolarsi delle acque marine con le acque dolci, ricche di nutrienti.

Da sempre le specie oggetto di allevamento (branzini, orate, alcune specie di cefali e, meno frequentemente, anguille) vengono "seminate", ovvero rilasciate nei bacini delle valli da pesca allo stadio di avannotto (del peso di pochi grammi) durante i mesi primaverili e, dopo alcuni anni di allevamento (generalmente due o tre a seconda della specie e del contesto ambientale), vengono pescati nel periodo autunnale nel cosiddetto "colauro", il canale principale che collega la valle all'esterno, attraverso il "lavoriero", un insieme di griglie che consente di raccogliere il pesce in uno spazio ristretto, dove può essere concentrato e selezionato. Infatti, se il pesce che ha raggiunto la taglia commerciale viene inviato alla vendita, il pesce di taglia insufficiente viene mantenuto all'interno della valle durante i mesi invernali, e concentrato in alcune aree con profondità maggiore dell'acqua ("peschiere"), riparate dai venti freddi, per essere rilasciato, in primavera, nuovamente nei bacini di allevamento estensivo ("laghi") dove rimarrà fino all'autunno successivo.

Le Valli da pesca sono collocate in un contesto ambientale con un elevato grado di biodiversità e, loro stesse, presentano una ricchezza di habitat e specie, vegetali e animali elevata, in quanto le attività di allevamento estensivo del pesce si basano sull'utilizzo della naturale produttività degli habitat lagunari.



I maggiori contingenti di cormorani svernanti in regione si registrano proprio in queste aree, così come in esse o in territori molto prossimi ad esse sono presenti numerosi dormitori e/o garzaie. Di fatto, la maggioranza



delle richieste di indennizzo per danni imputabili agli uccelli ittiofagi si riferiscono quindi a queste aziende vallive.

I cormorani sono tra le cause principali di questi danni. Le altre specie ittiofaghe presenti (in particolare gli appartenenti alla Famiglia degli Ardeidi) non producono danni paragonabili in termini di entità, considerata soprattutto la differente modalità di predazione che li vede predare dagli argini o in prossimità di essi, senza tuffarsi nella colonna d'acqua come invece fanno i cormorani.

Inoltre, per quanto riguarda i cormorani, si deve tener conto anche della cosiddetta "pesca sociale", che può vedere impegnati nella medesima azione predatoria gruppi di decine di individui e che risulta particolarmente efficace e quindi dannosa per gli stock ittici allevati favorendo, indirettamente, anche la predazione di pesci disorientati o feriti da parte di altre specie meno "abili" del Cormorano.



Esistono numerosi dati sul consumo di pesce da parte del Cormorano, che è stimabile, indicativamente, in circa 400-500 grammi per individuo e, considerando che tale peso può essere distribuito su un numero di pesci di piccola taglia elevato (10-15 o più), si comprende come il danno potenziale, sulla quantità di prodotto finito, sia ben maggiore di questa entità, ripercuotendosi in una perdita di produzione, in termini ponderali, ben superiore al peso del pesce direttamente predato.

Inoltre, oltre alle quantità di pesce prelevate a seguito di questa predazione, viene anche segnalata una certa quantità di prodotto che, a causa delle ferite procurate dai cormorani, risulta non più commerciabile.



Si evidenzia in merito, che i bacini di allevamento, pur essendo gestiti in maniera da garantirne ossigenazione e adeguati ricambi idrici, sono sottoposti a fenomeni naturali spesso imprevedibili, sia di tipo fisico (quali gli



andamenti di temperatura e salinità) che biologico (ad esempio crescita di macro o micro alghe), e che il pesce allevato può essere predato anche da altre specie (ad esempio i branzini vengono seminati in piccole quantità o non vengono seminati affatto, poiché si alimentano delle altre specie ittiche).

Per questi motivi, la quantificazione dei danni reali causati dai cormorani sulle produzioni delle aziende vallive risulta molto difficile, principalmente per la modalità di allevamento del pesce, che viene condotta su vaste superfici, nelle quali vari fattori possono influire sulla sopravvivenza e, in generale, sulle rese (in termini di quantità ponderale di biomassa raccolta) dei lotti seminati.

In considerazione di quanto sopra riferimenti bibliografici risalenti agli anni antecedenti all'aumento della popolazione del Cormorano in Veneto (Ing. Bullo - 1891, Ing. De Angelis - 1946, Dott. Ravagnan - 1978 e 2007, Prof. Donati - 1998) riportano produzioni alla vendita kg/ettaro superiori a 120 kg di prodotto, con punte fino a 160 kg/ettaro. Oggi anche aziende ben organizzate, nonostante l'impiego delle difese passive, raggiungono faticosamente produzioni di 60 kg/ettaro.

Per questi motivi le amministrazioni provinciali, che in passato hanno gestito le richieste di indennizzo, hanno negli anni sviluppato alcuni sistemi per periziare i danni denunciati, ponendo in relazione la reale presenza di contingenti di cormorani nelle aree delle aziende che presentavano richiesta con le superfici delle aziende, quantificando così l'ipotetico consumo di pesce allevato. A titolo di esempio, nella tabella seguente sono riportati gli importi periziati attraverso questi metodi per le aziende vallive delle Province di Rovigo e Venezia.

Tabella 1: importi dei danni stimati e liquidati relativi al periodo 2016-2023.

Area	Annualità	Importo annuale stimato dei danni da cormorani	Importo annuale liquidato per i danni da cormorani
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2016	250.000,00 euro	/
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2017	250.000,00 euro	/
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2018	250.000,00 euro	/
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2019	250.000,00 euro	/
Area	Annualità	Importo annuale richiesto per i danni da cormorani	Importo annuale liquidato per i danni da cormorani
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2020	99.500,00 euro	67.000,00 euro
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2021	80.000,00 euro	69.400,00 euro
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2022	98.000,00 euro	55.000,00 euro
PROVINCE DI ROVIGO E VENEZIA	2023	120.000,00 euro	60.000,00 euro

Ovviamente i richiamati danni a queste attività economiche sono solo in parte sintetizzabili nelle richieste di indennizzo economico pervenute alle Amministrazioni pubbliche interessate.



Le aziende vallive hanno già da tempo installato sistemi di protezione passiva (essenzialmente coperture con reti) nelle peschiere di svernamento dove, a causa dell'elevata concentrazione del pesce allevato, la predazione da parte dei cormorani, poteva provocare perdite ingenti. Lo stesso tipo di protezioni è stato installato da molte aziende sul canale del colauro, per proteggere i pesci in prossimità delle opere di cattura per le operazioni di pesca autunnali.

Ciononostante le aziende denunciano perdite di prodotto causate soprattutto dalla predazione dei cormorani. Quest'ultimi, presenti in grandi quantità nel periodo autunno-invernale, esercitano una notevole e costante predazione sugli stock ittici vallivi.

Come detto, le Valli da pesca risultano particolarmente sensibili all'impatto dei cormorani alle produzioni ittiche, che abbassa le rese di questo settore economico che già si trova in difficoltà a causa del contesto del mercato dell'acquacoltura delle specie marine, nel quale il prodotto di questa attività tradizionale non viene adeguatamente valorizzato, ma altrettanto rilevante risulta essere la predazione nei laghi estensivi in primavera e in estate, sia sugli avannotti di nuova semina che sul pesce di rientro nei laghi dalle peschiere di sverno.

Al di là del danno meramente economico, evitare che la crisi in cui versa questo comparto produttivo si aggravi consentirebbe di garantire il persistere delle attività gestionali che favoriscono la biodiversità di questi ambienti, destinati altrimenti a subire degrado e modificazioni ambientali, con conseguente perdita di produttività e della varietà di habitat; si pensi ad esempio agli ipotetici effetti derivanti dall'interruzione della gestione della circolazione idraulica all'interno dei bacini delle valli, adesso assicurata dal continuo scavo di canali e all'attenta gestione dei flussi di marea e/o delle pompe idrovore per assicurare l'ossigenazione delle acque e favorire lo spostamento del pesce tra il lago di valle e le opere di pesca.

Una problematica differente, ma non di meno legata alla presenza talvolta eccessiva del Cormorano, interessa anche l'area alpina e prealpina, interessata anch'essa dall'incremento numerico di questi uccelli, che frequentano le aste fluviali e dei torrenti per alimentarsi, impattando sull'ittiofauna presente. In questi casi, nel corso degli ultimi anni, si sono denunciati effetti negativi su alcune specie ittiche autoctone poco comuni, divenute ormai rare in alcuni contesti territoriali.

In particolare è stato segnalato l'impatto dei cormorani sulla Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e sul Temolo (*Thymallus thymallus*), specie oggetto di programmi di recupero e di conservazione genetica delle singole popolazioni (spesso differenziate a livello di singola asta fluviale), e sulle quali sono in corso attività di ripopolamento in alcuni corsi d'acqua. In questi corsi d'acqua viene spesso registrata la presenza di notevoli contingenti di cormorani (dell'ordine delle centinaia di individui), che possono ovviamente impattare notevolmente sulle popolazioni delle specie ittiche autoctone.

In Veneto vengono anche segnalati impatti su altre attività economiche, seppur in misura minore e in contesti geografici più localizzati. Si tratta di impianti di allevamento intensivo di acqua salata e di acqua dolce nonché di piccoli bacini di acqua dolce dedicati alla pesca sportiva.

Nei primi generalmente gli impatti vengono risolti tramite la protezione delle vasche di allevamento con reti, mentre diverso è il caso dei laghi di pesca sportiva, nei quali tali protezioni non sono applicabili. Queste ultime attività non possono chiedere risarcimenti all'Amministrazione Pubblica, non essendo classificate come allevamenti.

Per quanto riguarda le aree costiere dedite all'acquacoltura, l'impatto della specie genera effetti negativi anche in termini di gestione della biodiversità. La diminuzione della resa ittica delle Valli è stata aggravata dalla presenza del Cormorano, con conseguente abbandono della gestione attiva effettuata in molti siti.

Tale gestione, in particolare riguardante la corretta circolazione idrica, è direttamente collegata con il mantenimento e il potenziamento della biodiversità all'intero dei siti della Rete Natura 2000.



3 INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Il territorio della regione Veneto ospita una frazione consistente delle popolazioni italiane degli uccelli appartenenti alla Famiglia dei Phalacrocoracidae. Sono qui presenti tre specie: il Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), il Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) e il Marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*). Si tratta di tre specie coloniali, che formano folti assembramenti sia durante il periodo riproduttivo sia durante la migrazione e la fase di svernamento.

La conformazione territoriale del Veneto, che presenta una grande vastità di zone umide eterogenee, con una molteplicità di caratteristiche ambientali, favorisce lo svernamento e la riproduzione di due delle tre specie italiane.

La diversità ambientale inoltre garantisce ottime potenzialità per quanto riguarda la ricerca trofica, elemento che pone le specie appartenenti a questa famiglia spesso in conflitto con le attività umane, soprattutto relativamente ad alcune attività di acquacoltura.

Lagune, Valli da pesca, fiumi e rami di foce, canali di bonifica, rete irrigua e allevamenti ittici, rappresentano un'importante area ricca di opportunità di sostentamento per questi uccelli, che si adattano a varie condizioni e sono anche in grado di sopportare una certa pressione antropica.



Con ogni probabilità, si può presupporre che l'incremento generale del Cormorano verificatosi in Europa e in Italia sia legato al maggiore grado di protezione conferito alla specie nel corso del '900 da parte dei diversi Paesi europei.

3.1 AMBITO DELTIZIO E LAGUNARE

Lungo la fascia costiera, le azioni di Piano sono rivolte primariamente alla difesa degli stock ittici d'interesse commerciale e produttivo. I siti presso i quali sarà possibile applicare le azioni di Piano sono dunque gli impianti di acquacoltura, le Valli da pesca, i bacini di allevamento ittico e simili, sia attivi che dismessi o in fase di riattivazione e di nuova costituzione.

Trattasi perlopiù di aziende ittiche dedite all'allevamento, sia in forma estensiva che semi-intensiva, di specie eurialine e delle acque di transizione, con particolare riferimento a Branzino (*Dicentrarchus labrax*), Orata (*Sparus aurata*), le 5 specie di cefali (generi *Liza*, *Chelon*, *Mugil*), Anguilla (*Anguilla anguilla*). Queste aree di allevamento sono ubicate quasi completamente lungo la fascia prettamente costiera, posta ad est della SS Romea e a sud della SS Triestina, e coprono un'estensione superiore a 20.000 ettari.



Nei mesi da ottobre a gennaio, periodo di maggiore afflusso del Cormorano, le azioni previste dal Piano sono attuate anche nelle lagune adiacenti alle predette strutture, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di controllo.

Sono interessati inoltre i siti di assembramento del Cormorano, quali dormitori, posatori collettivi, roost, colonie, solitamente ubicati su alberi posti al margine delle zone umide (boschi ripariali di salici, siepi di tamerici, ecc...).

I siti di assembramento da considerarsi ai fini del Piano sono quelli ubicati a non più di 15 km da aziende ittiche e similari, potenzialmente oggetto di danno.




3.2 AMBITO ALPINO E PREALPINO


Per la fascia settentrionale e occidentale della regione Veneto, le azioni di Piano sono rivolte primariamente alla difesa di due specie ittiche con problemi di conservazione, la Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e il Temolo (*Thymallus thymallus*). Trattasi di due specie prevalentemente montane e di fondovalle, oggetto di gestione attiva che, come detto, comprende anche piani di immissione. Le aree interessate dalle azioni di Piano, dunque, saranno tutti i corsi d'acqua con attività di conservazione delle due specie ittiche citate, così come individuate dalla Carta Ittica Regionale. Non sono previsti interventi presso roost e assembramenti di cormorani.

La Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, ha individuato attraverso i monitoraggi e la raccolta dei dati storici le zone di presenza di queste due specie, visualizzabili cartograficamente come dimostrato nelle immagini sotto riportate.





Linea rossa: zona presenza marmorata
Linea arancio delimitazione zona A (salmonicola) e zona B (ciprinicola).



Linea violetta: zona presenza temolo
Linea arancio delimitazione zona A (salmonicola) e zona B (ciprinicola).



Le due zone, marmorata e temolo, sono pressoché coincidenti e sono rappresentate dall'asta principale del fiume Piave a valle di Pieve di Cadore (BL) e fino a Ponte di Piave (TV), il torrente Boite a valle della diga di Valle di Cadore fino alla confluenza in Piave, il torrente Cordevole dallo sbarramento di Alleghe alla confluenza in Piave, il torrente Maè dalla diga di Pontesei alla confluenza in Piave, il torrente Cismon dalla confluenza del Vanoi alla confluenza in Brenta, il torrente Senaiga, il lago Senaiga, il fiume Livenza dal confine con la Regione Friuli Venezia Giulia fino al ponte della SS Postumia a Motta di Livenza (TV), il fiume Meschio per l'intero corso, il fiume Brenta dal confine con la Provincia Autonoma di Trento al ponte di Campo San Martino (PD), la Roggia Rea dall'origine alla confluenza nel fiume Brenta in comune di Bassano del Grappa, il torrente Astico dal ponte di San Pietro Valdistico (VI) alla diga di Piovene Rocchette (VI), il Fiume Adige dal confine con la Provincia Autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I) a Verona.

Oltre a questi tratti, per il temolo sono stati individuati alcuni tratti nella parte più di fondovalle del fiume Adige dalla diga di San Pancrazio (Sorio I) a Verona fino alla confluenza del canale SAVA, del torrente Fibbio dalle sorgenti alla chiusa presso la località La Cengia a San Martino Buon Albergo (VR), del torrente Astico dalla diga di Piovene Rocchette (VI) alla traversa in località Pozzo di Lugo di Vicenza, del fiume Bacchiglione dalla confluenza del torrente Igna alla confluenza del fiume Retrone, del fiume Tagliamento dall'entrata in provincia di Venezia fino al ponte di Latisana, il torrente Ansiei dalla traversa di Somprade alla confluenza nel fiume Piave compreso il Lago di Santa Caterina di Auronzo, il fiume Piave dalla diga del bacino del Comelico alla diga di Centro Cadore, il lago del Corlo.

Nel corso degli anni si è notata la sovrapposizione dei siti di alimentazione e stazionamento dei cormorani e l'areale distributivo della trota marmorata e del temolo e gli stessi dati di cattura e di monitoraggio mostrano ancora una forte regressione della popolazione, nonostante le misure di salvaguardia e di sostegno attuate dalla Regione del Veneto (fonte Carta Ittica regionale).

In particolare nei riguardi della trota marmorata, specie autoctona di pregio, inserita nell'Allegato II della direttiva Habitat, la Carta Ittica regionale e il Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, hanno disposto il divieto di trattenimento di questa specie per tutto l'anno, mentre per il temolo è prevista la limitazione del prelievo (una sola cattura giornaliera).

Oltre a queste misure restrittive attuate nei riguardi della pesca dilettantistica sportiva, numerose attività sono state svolte dalla Regione al fine di sostenere la produttività della trota marmorata.

Iniziative e investimenti importanti a favore della trota marmorata sono stati attuati con l'avvio del "Progetto di ricostituzione delle popolazioni di salmonidi a seguito dei danni causati dalla tempesta VAIA", che oltre ai diversi danni infrastrutturali e ambientali, ha causato un ulteriore danno ai popolamenti ittici di questa specie, azzerandone spesso le presenze nei corsi d'acqua più colpiti.

Le attività a sostegno della specie riguardano ripopolamenti con esemplari giovani, attuati nei tratti a maggior vocazionalità individuati dalla Carta Ittica, sostegno e ripristino dei centri ittici/incubatoi di valle, ripristino degli alvei in progetti pilota sperimentali (torrente Cismon e torrente Cordevole), produzione di linea guida per la conservazione e gestione della trota marmorata e linee guida per la gestione degli interventi di manutenzione degli alvei fluviali al fine della tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna ittica.

A tal riguardo il progetto ha individuato n. 7 impianti ittiogenici di proprietà di Enti pubblici e n. 8 impianti ittiogenici di proprietà di Associazioni di pesca sportiva che, rappresentano una rete di centri coordinata da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, in cui produrre esemplari geneticamente certificati dei ceppi di trota marmorata dei bacini del Piave, Brenta e Adige.



A ciò si aggiungono le attività di ripopolamento attuate sia per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici dovuti dai concessionari di derivazione ittica, gestiti per la Regione da Veneto Agricoltura, sia i ripopolamenti effettuati dai concessionari delle acque per l'attività di pesca sportiva.

Bisogna infatti distinguere le immissioni ittiche effettuate a sostegno dei popolamenti ittici che maggiormente necessitano di azioni di supporto alla produttività naturale (ripopolamenti) dalle immissioni effettuate a scopo alieutico, per soddisfare le esigenze dei pescatori dilettantistico sportivi (immissioni di salmonidi adulti).


Per tale motivo la Carta Ittica regionale ha individuato zone ben distinte dove poter effettuare le immissioni di salmonidi di interesse sportivo, che ricadono anche all'interno delle zone marmorata e temolo, ma tali zone sono state individuate, in genere, in zone di non elevato valore naturalistico e hanno lo scopo di eliminare la pressione di pesca da aree di maggior valore ittiologico.

Si prevede di individuare i tratti di intervento per le azioni attive sugli esemplari di cormorani presenti nelle zone a marmorata e temolo, escludendo le zone di immissione di salmonidi adulti (identificate negli shapefile allegati e visualizzati cartograficamente in formato pdf) e comprendendo invece tutti i tratti di corsi d'acqua in cui vengono effettuati ripopolamenti con materiale giovanile di trota marmorata.

La Carta Ittica individua delle specifiche aree caratterizzate da un autosostentamento naturale della popolazione ittica (Zone di riposo biologico integrale) e zone speciali di tutela come le Zone di Riposo Biologico (di accrescimento/nursery), le Zone No kill, Catch & Release e Trofeo, dove è vietata la pesca e l'immissione di materiale adulto o subadulto ma è consentita l'attività di ripopolamento con materiale giovanile con le prescrizioni previste dalla Carta Ittica regionale.

La Carta Ittica inoltre, individua anche le acque di interesse alieutico prevalente, corsi ritenuti di maggiore significatività ai fini della pesca e/o della tutela del patrimonio ittico e che anche se non individuati tra le zone sopra descritte (ZRB, ZNK etc) risultano spesso idonee alle attività di ripopolamento con materiale giovanile.





Linea blu zona di presenza trota marmorata, linea rossa zone immissione adulto trota iridea.






Linea azzurra zona di presenza temolo, linea arancio zone immissione adulto trota fario.

Nella figura successiva viene visualizzata l'intersezione tra le zone di presenza di marmorata e temolo con esclusione dei tratti in cui vengono effettuate le immissioni a scopo di pesca sportiva.

I tratti visualizzati rappresentano, pertanto, le potenziali zone di intervento delle azioni di gestione e/o controllo del Cormorano.





Linea verde zone di potenziale intervento, linea fucsia zone immissione salmonidi adulti.

La tabella sotto riportata evidenzia la lunghezza dei tratti individuati come elettivi per le due specie ittiche t. marmorata e temolo meno la somma dei tratti individuati come zone di immissione di salmonidi adulti.



	Lunghezza	Zona immissione salmonidi adulti
Zona presenza trota marmorata + temolo	541 km	180 km

Infine di seguito vengono elencati i dormitori delle colonie di Cormorano presenti nei vari territori provinciali che hanno acque dedicate alla trota marmorata e al temolo, oltre ad altri siti ubicati anche in zona B ciprinicola.

Territorio di Belluno
Lago di Vodo di Cadore
Lago di Centro Cadore
Lago di Alleghe
Traversa di Soverzene
Lago di Santa Croce
Traversa di Busche
Lago del Mis (PNDB)
Traversa di Fener
Traversa di Fener
Lago del Senaiga
Lago di Corlo

Territorio di Treviso
F. Sile Lago Superiore piazzale Alpini Quinto
F. Sile Aeroporto/cimitero Canizzano
F. Sile Ex Cava Mosole S. Elena di Silea
F. Sile Agriturismo "La Restera" Casale sul S.
F. Sile loc. Musestre (cava Bagaggiolo)
F. Piave Colfosco



Territorio di Treviso
Laghi di Revine (L. di Lago)

Territorio di Vicenza
Fiume Brenta a valle del ponte nuovo a Bassano
Ansa del torrente Astico detta laghetto di Zugliano
Oasi di Casale
Lago di Fimon

Territorio di Verona
Parco Adige sud
Frassino
Cave di Ronco all'Adige
Oasi Valle Brusà
Diga Chievo
Palude Ostiglia (Busatello)
Laghetto ai Pioppi
Isola di Trimelone
Tione
Ca' dell'Aglio
Pellegrina
Borghetto
Feniletto
Camacici



3.3 ALTRI AMBITI

L'area di pianura del Veneto ospita decine di impianti dediti all'allevamento di specie ittiche d'acqua dolce a fini commerciali. Trattasi di vasche, stagni e bacini solitamente di dimensioni ridotte, con scarso valore ambientale e spesso decisamente antropizzati. Essendo gli stock ittici confinati in spazi ridotti, l'azione predatoria anche di pochi esemplari di Cormorano può risultare significativa. In prossimità di questi bacini si osserva spesso la formazione di assembramenti perlopiù temporanei e giornalieri di cormorani, facilmente individuabili.


La disomogeneità di questi siti, tuttavia, rende necessario un approccio specifico per ogni area, soprattutto per quanto riguarda la potenziale applicazione in questi ambiti delle azioni cruento.

Sono inoltre interessati dagli interventi di cui al presente Piano i siti di assembramento del Cormorano, quali dormitori, posatori collettivi, roost, colonie, solitamente ubicati su alberi posti al margine delle zone umide (boschi ripariali di salici, siepi di tamerici, ecc.).

I siti di assembramento da considerarsi ai fini del Piano per quanto riguarda questo ambito geografico sono quelli ubicati a non più di 15 km da impianti dediti all'allevamento di specie ittiche d'acqua dolce a fini commerciali, potenzialmente oggetto di danno.


3.4 AMBITI GEOGRAFICI A SCALA REGIONALE

Di seguito le aree interessate dalle azioni di Piano (vedasi shapefile allegato).




Ubicazione roost invernali del Cormorano





Ubicazione impianti ittici.




Ubicazione sistemi lagunari - costieri e Valli da pesca.






Aree a gestione della Trota marmorata.



Aree a gestione del Temolo.





Ubicazione garzaie con presenza o potenziale presenza del Cormorano.




3.5 AGGIORNAMENTO POPOLAZIONE CORMORANO IN VENETO DAL 2018



Nelle annate 2019, 2021 e 2023 è stato effettuato il censimento completo della specie in Veneto da parte dei gruppi ornitologici (Sighele et al.).

I risultati rendono conto di una popolazione superiore alle 1.000 coppie nidificanti.

2019	1312_1341
2021	1211_1239
2023	1360_1414

N° coppie nidificanti in Veneto - Cormorano.





3.6 SVERNAMENTO


Vengono di seguito schematizzati i dati dei censimenti effettuati a gennaio presso i roost serali per Venezia e Rovigo, le due provincie venete con il maggior quantitativo di esemplari svernanti (fonte: Associazione Faunisti Veneti; Associazione C. N. Sagittaria) (2021: censimento non effettuato a Venezia).

ROVIGO	
Cormorano	Conteggio ai roost serali
2018	1.470
2019	3.416
2020	2.178
2021	1.775
2022	1.794
2023	738
2024	1.814

VENEZIA	
Cormorano	Conteggio ai roost serali
2018	5.072
2019	5.875
2020	4.324
2021	non effettuato



VENEZIA	
2022	3.723
2023	5.896
2024	6.348



4 METODI ECOLOGICI

4.1 AZIONI PASSIVE

Il Piano prevede che debbano essere preventivamente esperiti i metodi ecologici atti a diminuire o possibilmente annullare il danno prodotto da predazione sugli stock ittici.

A tal fine le azioni passive riguardano la predisposizione di barriere fisiche che inibiscano o impediscano ai cormorani l'accesso ai bacini di allevamento ittico o di presenza ittica oggetto di tutela.

Le azioni ecologiche previste riguardano sia aziende ittiche attive sia quelle in corso di attivazione.

- Reti orizzontali: posizionamento di reti a maglia non superiore a 20 cm che coprano interamente il bacino idrico dove si registrano le maggiori densità di prodotto ittico, solitamente costituito da vasche per l'allevamento intensivo, peschiere di sverno e "colauri" in prossimità dei "lavorieri", ovvero canali per la migrazione del pesce. Esse impediscono fisicamente ai cormorani l'accesso all'acqua. Vanno fissate alla sponda in modo da non lasciare spazio per l'ingresso laterale. È fatto obbligo di controllo giornaliero delle reti apposte al fine di liberare eventuali esemplari di fauna accidentalmente impigliatvisi. Tali reti vanno apposte nelle nuove aree da proteggere e a mano a mano che vengono dismesse le reti precedenti usurate.
- Reti verticali: posizionamento di reti a maglia variabile alte alcuni metri, da posizionarsi sia lungo le sponde che trasversalmente al corpo idrico; esse inibiscono l'atterraggio dei gruppi di cormorani.

Per gli impianti ittici ubicati all'interno di siti della Rete Natura 2000, al fine di non arrecare danno all'avifauna in riproduzione, le attività di primo posizionamento e di manutenzione delle reti sono consentite esclusivamente dal 30 giugno al 1° aprile dell'anno seguente.

Per la zona alpina e prealpina, si deve evitare l'utilizzo di tecniche di controllo passive che prevedono la predisposizione di barriere fisiche, quali reti orizzontali o verticali, lungo i corsi d'acqua e corpi idrici naturali, laddove sia comunque possibile adottare un'altra tecnica passiva.



4.2 AZIONI ATTIVE

Il presente Piano prevede che debbano essere preventivamente esperiti i metodi ecologici atti a diminuire o possibilmente annullare il danno prodotto da predazione sugli stock ittici.

Al fine di allontanare il Cormorano dalle aree di produzione ittica e tutela ittica, vengono attivate alcune azioni di difesa attiva, finalizzate a spaventare gli esemplari e a provocarne la fuga. Queste azioni inerte vanno divise tra quelle attuabili nei siti di allevamento ittico o di presenza ittica tutelata (Valli da pesca, bacini di allevamento, corsi d'acqua oggetto di tutela, ecc.) e quelle attuabili a posatoi, roost e colonie (boschi ripariali, siepi, ecc.).

L'utilizzo di tecniche di controllo attivo (quali le azioni di disturbo mediante scoppi, dissuasori acustici e mediante natante) lungo i corsi idrici naturali o in contesti naturali o seminaturali è subordinato alla preliminare valutazione del potenziale coinvolgimento di specie faunistiche non oggetto dell'intervento (specie non target) da parte delle sedi territoriali competenti per territorio dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, in collaborazione con i Servizi/Corpi di Polizia Provinciale territorialmente competenti.

Per la zona alpina e prealpina, le azioni dovranno essere effettuate in tutti i siti di particolare importanza per la salvaguardia della trota marmorata e del temolo, quindi lungo le aste fluviali principali e i bacini lacustri individuate nelle zone marmorata/temolo, escludendo i siti di roost e assembramento del Cormorano.

Azioni nei siti di produzione ittica e di bacini idrici con fauna ittica tutelata:

- Disturbo dei cormorani mediante emissione di scoppi cadenzati emessi da cannoncini che lavorano con gas propano o butano (o simili) liquidi e riproducono degli spari che raggiungano un valore massimo in dB pari a 100 alla sorgente. Le detonazioni sono regolabili manualmente, come frequenza, da 2 a 20 minuti tramite il regolatore di pressione (afflusso gas). L'attivazione è prevista da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto. Al fine di evitare interferenze nei confronti della fauna, nel caso in cui i cannoncini vadano posizionati all'interno di siti della Rete Natura 2000, o entro una distanza di 500 metri dal loro perimetro, essi non potranno essere utilizzati dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno. Le modalità del loro utilizzo andranno preventivamente valutate dagli uffici regionali territorialmente competenti, soprattutto presso siti con elevata concentrazione di uccelli acquatici (es: stop a giorni alterni, stop nei giorni di martedì e venerdì, ecc...).
- Allontanamento dei soggetti di Cormorano dai bacini mediante natante.
Nel caso in cui ci si trovi all'interno di siti della Rete Natura 2000, tale azione può essere effettuata anche dal 1° aprile al 15 luglio, previa valutazione puntuale da parte della competente struttura territoriale, che esaminerà l'eventuale interferenza dell'intervento con l'avifauna acquatica in riproduzione.
- Allontanamento dei soggetti di Cormorano mediante utilizzo di altri dissuasori acustici. Ci si riferisce a emettitori di richiami di rapaci o richiami di allarme / stress. Essi vanno posizionati all'interno o sul margine dei bacini ittici oggetto di danno, quali ad esempio le peschiere di sverno. Possono essere utilizzati tutti i giorni dell'anno, con attivazione da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto.

Azioni presso roost e siti di assembramento:

Queste azioni sono finalizzate all'allontanamento dai siti di sosta, in particolare di assembramento notturno invernale, dei branchi di cormorani che gravitano presso le aree oggetto di danno da predazione. Il disturbo viene effettuato con l'utilizzo di fonti luminose laser, ad esempio mediante utilizzo di fucile-laser, e può essere effettuato tutti i giorni e durante tutte le ore del giorno, fino al completo abbandono del sito da parte dei cormorani. Vista la possibile presenza di specie non target all'interno di questi assembramenti, fra cui Marangone minore e Garzetta, questa azione con laser può essere effettuata solo presso roost monospecifici. In ogni caso ogni intervento di dissuasione con laser dovrà essere preventivamente valutato dagli uffici



regionali territorialmente competenti.

5 DISPOSIZIONI APPLICATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL CORMORANO: CONTROLLO DIRETTO CON SPARO (ABBATTIMENTI)

Nel caso in cui l'applicazione dei metodi ecologici non porti all'attenuazione del danno o comunque alla riduzione significativa del numero di cormorani, risulterà possibile l'attivazione dell'abbattimento di un numero contingentato di esemplari di Cormorano.

La possibilità di abbattimento dei cormorani, per l'inefficacia dei metodi ecologici, verrà valutata come segue:

- Obbligo di aver attivato i metodi ecologici passivi per quanto riguarda bacini di acquacoltura (protezione con reti su almeno 1/4 della superficie delle vasche / peschiere di allevamento effettivamente utilizzate).
- Obbligo di aver attivato i metodi ecologici attivi (almeno due tra quelli previsti), almeno per due mesi all'interno della finestra temporale settembre - marzo.

L'abbattimento potrà essere effettuato esclusivamente all'interno dei bacini ittici interessati dal danno alla produzione ittica o alle popolazioni ittiche protette. Potrà essere effettuato esclusivamente in orario diurno. Al fine di evitare interferenze nei confronti di altre specie faunistiche, gli abbattimenti non potranno essere effettuati dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno.

In caso di anomale concentrazioni di cormorani in periodo primaverile ed estivo, da confermarsi da parte dell'apposita struttura regionale, potrà essere valutata la possibilità di attivazione di abbattimenti anche nel periodo marzo-agosto, con apposite prescrizioni e attestazioni di non danno agli elementi della Rete Natura 2000.

Per la zona alpina e prealpina, le azioni attive di controllo tramite abbattimenti rafforzativi dovranno essere effettuate nelle aree di alimentazione e di sosta diurna del Cormorano sempre nelle zone marmorata e temolo ma escludendo i tratti di immissione di salmonidi adulti e i corsi e corpi d'acqua in cui siano stati effettuati ripopolamenti o immissioni pronta pesca di specie ittiche non autoctone.

Per la zona di pianura, gli abbattimenti contingentati di Cormorano (nelle percentuali sotto riportate) dovranno essere limitati alle valli da pesca e agli ambiti di vallicoltura all'interno dell'area utilizzata a scopo produttivo acquacolturale e negli impianti ittici, con l'abbattimento di alcuni capi per sessione a scopo dissuasivo, dove è maggiore la presenza di cormorani e dove i metodi ecologici risultano non sufficienti.

Per gli impianti ittici ubicati generalmente nella zona di pianura del Veneto (escluse dunque la fascia costiera e l'area alpina e prealpina), il potenziale abbattimento è vincolato a specifico approfondimento tecnico-amministrativo caso per caso da effettuarsi a carico delle sedi territoriali competenti per territorio dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Le operazioni di abbattimento non devono essere effettuate da appostamento o utilizzando accorgimenti volti alla mimetizzazione dell'operatore, ma anzi, allo scopo di rafforzare l'effetto dissuasivo, gli operatori addetti all'abbattimento dovranno indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità (es. cerata, giacca, gilet o altro indumento di color giallo o arancio).

In generale, ogni anno non potrà essere abbattuta una quantità di esemplari per ogni provincia superiore al 10% del numero censito nel mese di gennaio (media delle tre annate precedenti); le province di Venezia, Rovigo e Padova sono da considerarsi unitariamente. Questo al fine di non danneggiare la popolazione da un punto di vista di dinamica e trend. Le azioni di abbattimento, difatti, non sono volte ad una riduzione numerica della specie ma servono come rafforzativo ai metodi ecologici sopra elencati. Un eventuale incremento sino ad un massimo del 15% di individui abbattibili potrà essere valutato di anno in anno sulla base dei risultati dei censimenti periodici dei cormorani e di una valutazione sull'efficacia delle misure intraprese. Per l'ambito



alpino e prealpino si prevede l'abbattimento a scopo rafforzativo di massimo 1-2 capi per sessione.

Al termine di ogni anno di attuazione degli abbattimenti, è prevista una precisa rendicontazione a ISPRA degli eventuali effetti ottenuti in termini di riduzione dell'impatto sulla fauna ittica e le produzioni di acquacoltura.

Contestualmente alla rendicontazione, potrà essere inviata richiesta di parere per l'attuazione degli interventi di abbattimento riferito alla stagione successiva, indicando il numero di abbattimenti previsti.

5.1 DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO

Le carcasse di Cormorano dovranno essere tenute a disposizione per un periodo massimo di trenta giorni per eventuali indagini sanitarie, morfologiche e relative alla dieta della specie, su preventiva richiesta degli organi competenti.

È fatto obbligo di conferimento ad ISPRA di eventuali anelli rinvenuti alla zampa di esemplari abbattuti o trovati morti.

Per lo smaltimento delle carcasse è previsto l'incenerimento o il sotterramento (alla profondità di almeno 50 cm e a distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità); può essere prevista anche la consegna a ditte specializzate nello smaltimento a norma di legge. Qualora i Servizi Veterinari delle Aziende USL, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o altri Istituti di ricerca ne facciano preventiva richiesta, una quota dei capi abbattuti potrà essere loro conferita, nel rispetto della vigente normativa.

5.2 ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Nelle operazioni di controllo con abbattimento diretto con sparo, il personale incaricato di tali operazioni dovrà essere in possesso di porto di fucile ad uso caccia e aver superato il corso di formazione di cui al successivo capitolo n. 9. È necessario altresì dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle armi da fuoco.

6 SOGGETTI ATTUATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il presente Piano regionale prevede l'intervento diretto e coordinato di più soggetti attuatori, pubblici e privati:

Soggetti attuatori pubblici:

- Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- Province e Città Metropolitana di Venezia per il tramite dei rispettivi Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana;
- Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato;
- Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali;
- Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000.

Soggetti attuatori privati (combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, della Legge n. 157/1992 e 17 commi 2 e 2 bis, della L.R. n. 50/1993):

- Proprietari / conduttori dei fondi / aziende oggetto di danno muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;



- Concessionari delle Aziende Faunistico-venatorie / AFV e loro collaboratori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Guardie Venatorie Volontarie (GVV) all'uopo espressamente formate ed autorizzate.

Nelle attività di controllo i soggetti di cui al sopracitato elenco sono coordinati dal personale di vigilanza dei rispettivi Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana.

6.1 FUNZIONI DEI SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI E PRIVATI

Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria:

- Coordina a scala regionale, l'intervento dei vari soggetti attuatori pubblici;
- Propone alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per l'adozione da parte della Giunta Regionale, acquisito il parere dell'ISPRA per gli aspetti di natura faunistico-ambientale, eventuali modifiche/integrazioni al presente Piano regionale a seguito di esigenze/opportunità di adattamento/ottimizzazione che emergano nel corso del quinquennio di validità del presente Piano regionale;
- Emanava eventuali indirizzi operativi finalizzati all'attuazione del presente Piano regionale, qualora si rendessero necessari;
- Stabilisce i destinatari dei corsi di formazione, nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente;
- Al termine del periodo di attuazione del Piano, la competente Struttura regionale trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria:

- Dà attuazione al presente Piano regionale, avuto riguardo al territorio agro-silvo-pastorale, di competenza di ciascuna Sede territoriale afferente all'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria mediante atti amministrativi;
- Assicura l'attuazione del Piano, in collaborazione con i Corpi/Servizi di Polizia provinciale ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993 e delle Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto e le Province/Città Metropolitana;
- Coordina, a scala provinciale, l'intervento dei soggetti attuatori;
- Adotta, nei limiti del vigente ordinamento in materia di controllo della fauna selvatica e in applicazione del presente Piano regionale, puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;
- Fornisce, per il tramite delle competenti strutture regionali sanitarie, supporto ai soggetti attuatori pubblici e privati per l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse;
- Organizza i corsi di formazione degli operatori resisi disponibili;
- Ammette alla formazione, nei limiti delle disponibilità e in applicazione degli indirizzi specificatamente emanati dalla Giunta regionale, i soggetti che ne fanno richiesta;
- Forma ed aggiorna l'elenco provinciale degli operatori abilitati ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, della L. n. 157/1992 e 17 commi 2 e 2 bis, della L.R. n. 50/1993;



- Presiede, in collaborazione con i Corpi e Servizi di Polizia delle Province e Città Metropolitana di Venezia, le operazioni di monitoraggio relative al Piano in parola, dettagliate al Capitolo 7 (attività di monitoraggio);
- Predisporre annualmente il rendiconto cumulativo sullo stato di avanzamento del presente Piano regionale per il territorio di competenza e invia, entro il 31 maggio di ogni anno in riferimento all'anno precedente, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, un dettagliato resoconto in merito alle operazioni di controllo realizzate.

Corpi/Servizi di Polizia delle Province e Città Metropolitana di Venezia (Servizio Regionale di Vigilanza qualora attivato):

- Attuano le operazioni di controllo e coordinano gli operatori abilitati al controllo ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, della Legge n. 157/1992 e 17 commi 2 e 2 bis, della L.R. n. 50/1993;
- Collaborano, con l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, alle operazioni di monitoraggio di cui al Capitolo 7;
- Trasmettono all'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione in merito all'attività di controllo.

Operatori autorizzati al controllo:

Sono autorizzati alle operazioni di controllo (interventi di dissuasione e/o abbattimento):

- Il personale di vigilanza dei Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana;
- I proprietari / conduttori dei fondi / aziende oggetto di danno muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- I concessionari delle Aziende Faunistico-venatorie / AFV e loro collaboratori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Gli operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Le Guardie Venatorie Volontarie (GVV) all'uopo espressamente formate ed autorizzate.

Si precisa che esclusivamente i Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana possono attuare operazioni di censimento, monitoraggio, dissuasione e abbattimento presso i roost e i siti di assembramento notturni.

Ad esclusione del personale appartenente ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale e metropolitana, gli operatori adibiti alle operazioni di controllo (interventi di dissuasione e/o abbattimento) del Cormorano devono operare sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Al termine di ogni intervento di controllo, gli operatori devono informare la sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e il competente Corpo / Servizio di Polizia provinciale, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

I soggetti privati autorizzati alle operazioni di controllo, partecipano alle attività di monitoraggio sotto il coordinamento delle sedi territorialmente competenti della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e dei Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana.



7 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO

Durante le fasi di attuazione del presente Piano dovrà essere effettuate attività di monitoraggio e censimento con relativa raccolta di dati funzionali a verificare l'efficacia del Piano stesso e all'individuazione di eventuali azioni correttive del Piano medesimo (Piano adattativo).

Le operazioni di monitoraggio e censimento saranno presidiate dalle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria in collaborazione con il personale dei Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana relativamente a ciascun territorio di competenza.

Le attività di monitoraggio e censimento sono focalizzate alla raccolta di dati e informazioni relativi a:

- specie target del Piano (Cormorano);
- specie non target del Piano potenzialmente impattabili dalle azioni dello stesso (Avifauna tutelata);
- oggetto di tutela del Piano (produzioni ittiche; popolazioni ittiche di Temolo e di Trota Marmorata).

Le operazioni di cui sopra, hanno lo scopo di valutare l'efficacia operativa del Piano, permettendone l'eventuale processo adattativo e migliorativo (Piano adattativo).

I monitoraggi e i censimenti si rendono oltremodo necessari in quanto alcune aree interessate dalle azioni di piano si trovano all'interno o nei pressi di siti della Rete Natura 2000, per i quali esistono specifiche norme di conservazione e tutela (ad esempio la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli").

7.1 MONITORAGGIO E CENSIMENTO POPOLAZIONE DEL CORMORANO (SPECIE TARGET)

Il monitoraggio e il censimento della popolazione di Cormorano sono strutturati in tre parti distinte:

- 1) Il monitoraggio e il censimento della popolazione globale veneta, relativo alla popolazione svernante (censimenti IWC di gennaio) e alla popolazione nidificante (garzaie), da effettuarsi per ogni anno di vigenza del presente Piano e presieduto dalle Sedi dell'U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competenti in collaborazione con i Corpi / Servizi di Polizia provinciale e metropolitana. Tale censimento risulta obbligatorio anche in assenza di danni causati dalla specie Cormorano.
- 2) Il monitoraggio e il censimento dei cormorani nelle aree oggetto di danno di cui al capito 3 del presente Piano e quali ad esempio: impianti di acquacoltura, valli da pesca, bacini di allevamento ittico e simili, impianti di allevamento di specie ittiche d'acqua dolce a fini commerciali e acque interessate da popolazioni ittiche di Temolo e di Trota Marmorata. I censimenti e i monitoraggi interesseranno tali aree e, qualora ritenuto necessario, le loro immediate vicinanze. Tali operazioni saranno a carico dei soggetti aventi danno e richiedenti l'autorizzazione all'attuazione del presente Piano, e verranno svolti secondo precise indicazioni fornite dalle sedi afferenti all'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria. Per quanto riguarda le acque interessate da popolazioni ittiche di Temolo e di Trota Marmorata nell'area alpina e prealpina, i censimenti e i monitoraggi saranno svolti e/o coordinati (nel caso siano effettuati da soggetti privati) dai Corpi / Servizi di Polizia provinciale territorialmente competenti.
- 3) Il monitoraggio e il censimento dei cormorani nei roost e nei siti di assembramento serale, quando sottoposti ad interventi di dissuasione, dovrà essere svolto dai Corpi / Servizi di Polizia provinciale territorialmente competenti, secondo la seguente scansione temporale: due volte nella settimana che precede l'intervento e almeno quattro volte entro la decade successiva al termine dell'intervento.

Oltre ai censimenti sopra elencati verrà valutata, caso per caso, l'opportunità di attivare ulteriori indagini relative alle popolazioni estivanti post riproduttive di Cormorano, a cura delle sedi territorialmente competenti



dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria

7.2 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CENSIMENTO SPECIFICHE

Al monitoraggio del Cormorano (specie target del presente Piano), si aggiungono le seguenti attività di monitoraggio e censimento specifici rivolte a:

1) Specie non target del Piano ma potenzialmente impattabili dalle azioni dello stesso (Avifauna tutelata).

Dato atto che le azioni di Piano potranno riguardare anche siti della Rete Natura 2000, con presenza di specie faunistiche di interesse comunitario e tutelate ai sensi L. n. 157/1992, risulta opportuna l'attivazione di monitoraggi e censimenti specifici nei confronti di un gruppo di specie rappresentative dei siti stessi, individuate nel seguente capoverso, e valutate come opportuni indicatori della non interferenza delle azioni di Piano sugli elementi della Rete Natura 2000. Tali operazioni saranno a carico dei soggetti aventi danno, e dovranno essere svolte secondo precise indicazioni fornite dagli uffici regionali territorialmente competenti.

Aziende ittiche vallivo-lagunari aderenti al Piano:

- censimento della popolazione nidificante di Caradriformi (gabbiani, limicoli, sterne) e di eventuali garzaie presenti, con cadenza annuale;
- censimento di Fenicottero e Airone bianco maggiore, specie prese come rappresentative del comparto faunistico lagunare-vallivo, da effettuarsi due volte al mese per tutto l'anno.

Per quanto riguarda le acque interne, a fronte di casi specifici (ad esempio vicinanza a garzaie e ad aree di riproduzione di specie inserite nelle Direttive comunitarie, di siti ove sono previste azioni di dissuasione e/o abbattimento del presente Piano) andranno attivati censimenti e monitoraggi ad hoc di specie che potenzialmente possono essere interessate dagli effetti negativi degli interventi di dissuasione e/o abbattimento effettuati. Tali censimenti e monitoraggi specifici dovranno essere effettuati su indicazione delle sedi territorialmente competenti dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

2) Oggetto di tutela del Piano (produzioni ittiche e popolazioni ittiche di Temolo e Trota marmorata).

Al fine di verificare gli effetti delle azioni previste dal presente Piano, risulta necessario il monitoraggio delle produzioni ittiche e delle popolazioni ittiche di Temolo e Trota marmorata, che sono oggetto di tutela del Piano stesso.

Le Aziende ittiche vallivo-lagunari che attiveranno misure del presente Piano hanno l'obbligo di fornire annualmente i quantitativi sia delle specie immesse (semine primaverili), sia del pescato autunno-invernale, indicando se siano avvenute morie non imputabili alla predazione da uccelli ittiofagi (es: epidemie, condizioni meteo climatiche estreme, ecc.).

Nel caso di specie ittiche dei corpi idrici non costieri (acque interne), verrà attivato uno schema di monitoraggio per ogni corpo idrico interessato dal Piano, da parte dei soggetti attuatori delle azioni previste dallo stesso, sotto la supervisione delle sedi territorialmente competenti dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e/o dei Corpi /Servizi di Polizia provinciale.

8 RENDICONTAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E TRASMISSIONE A ISPRA DEI DATI

I soggetti autorizzati al controllo del Cormorano, compresi i Corpi / Servizi di Polizia provinciale, sono tenuti a rendicontare entro il 31 marzo di ogni anno, alle competenti sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, gli esiti delle operazioni di effettuate.



L'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà inviare una rendicontazione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, e provvedere all'informatizzazione e archiviazione dei dati ricevuti.

La competente Struttura regionale trasmetterà annualmente a ISPRA una relazione delle attività svolte, completa del numero dei capi abbattuti e le località di abbattimento, nonché dei risultati dei monitoraggi del Cormorano nei siti interessati dal Piano.

9 CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione sono finalizzati:

- alla formazione dei soggetti privati adibiti alle operazioni di controllo (interventi di dissuasione e/o abbattimento);
- alla formazione dei soggetti pubblici e privati adibiti alle operazioni di monitoraggio e censimento.

I corsi di formazione sono organizzati dalla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per il tramite delle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, e devono prevedere un esame finale a fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi.

La formazione ha la primaria funzione di identificare la specie target del presente Piano Regionale e quindi il Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) rispetto a specie simili, con specifico riferimento a quelle particolarmente protette o di interesse conservazionistico, quali il Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) e il Marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*).

I corsi di formazione, per quanto riguarda le operazioni di controllo, sono rivolti ai seguenti soggetti:

- I proprietari / conduttori dei fondi / aziende oggetto di danno muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- I concessionari delle Aziende Faunistico-venatorie / AFV e loro collaboratori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Gli operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente formati e autorizzati;
- Le Guardie Venatorie Volontarie (GVV) all'uopo espressamente formate ed autorizzate.

I corsi di formazioni per quanto riguarda le attività di monitoraggio e censimento del Cormorano (specie target del Piano), delle produzioni ittiche e delle popolazioni ittiche di Temolo e Trota marmorata (oggetto di tutela del Piano stesso), sono rivolti al personale tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria e Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al personale appartenente ai Corpi/Servizi di Polizia delle Province e Città Metropolitana di Venezia, e ai soggetti attuatori privati (combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 2 e 3, della Legge n. 157/1992 e 17 commi 2 e 2 bis, della L.R. n. 50/1993).

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per il tramite delle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, stabilisce i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente. Stabilisce inoltre i programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e della verifica finale, tenuto conto dell'acquisizione / verifica di nozioni in materia di: riconoscimento del Cormorano e delle specie simili; problematiche conservazionistiche; ecologia degli ambienti ove insistono i danni.



9.1 SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI COMPETENTI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI

I soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati sono:

- La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per il tramite delle sedi territoriali dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, limitatamente al territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000, qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori;
- gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali, limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini;
- gli Enti gestori, se istituiti, dei siti di Rete Natura 2000, limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini.



BIBLIOGRAFIA

Sighele M., Scarton F., Verza E., Stival E., Cassol M., Maistri R., Mezzavilla F., Peruzzo J., Piras G., Sartori A., Sighele G., Utmar P., Valle R.G., Volcan G., 2024. Risultati del censimento delle specie coloniali (Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae) nidificanti nel Triveneto (Veneto, province di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia). Anno 2023. Birding Veneto, www.birdingveneto.eu/garzaie/index.htm

Sighele M., Scarton F., Verza E., Stival E., Valle R.G., Cassol M., Guzzon C., Maistri R., Mezzavilla F., Peruzzo J., Piras G., Sartori A., Utmar P., Volcan G., 2022. Risultati del censimento delle specie coloniali (Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae) nidificanti nel Triveneto (Veneto, province di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia). Anno 2021. Birding Veneto, www.birdingveneto.eu/garzaie/index.htm

Scarton F., Sighele M., Stival E., Verza E., Cassol M., Fioretto M., Guzzon C., Maistri R., Mezzavilla F., Pedrini P., Piras G., Utmar P., Volcan G., 2020. Risultati del censimento delle specie coloniali (Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae) nidificanti nel Triveneto (Veneto, province di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia). Anno 2019. Birding Veneto, www.birdingveneto.eu/garzaie/index.htm

www.faunistiveneti.it

www.sagittariarovigo.org

